

*LINEE GUIDA D'ISTITUTO
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI*

- VALUTAZIONE DELCOMPORTAMENTO*
- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI*
- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE*

Processi e strumenti per

VERIFICARE – VALUTARE - CERTIFICARE

INDICE

PREMESSA	PAG. 3
1. I PRINCIPI E GLI ATTI DELLA VALUTAZIONE	PAG. 4
2. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	PAG. 7
3. LA VALUTAZIONE INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA	PAG. 9
4. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI	PAG. 10
4.1 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	PAG. 10
4.2 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA	PAG. 11
4.3 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	PAG. 14
4.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	PAG. 16
4.5 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E STUDENTI PORTATORI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)	PAG. 17
4.6 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	PAG. 18
5. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: ESPERTI ESTERNI, INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC	PAG. 19
6. L'APPROFONDIMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	PAG. 19
7. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN DAD (DIDATTICA A DISTANZA)	PAG. 20
8. GLI STANDARD DI PRESTAZIONE DEI DOCENTI	PAG. 21
9. LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTI – scuola primaria e scuola secondaria di primo grado	PAG. 22
10. AZIONI E STRATEGIE PER IL RECUPERO	PAG. 23
11. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL'ESAME DI STATO	PAG. 23
12. ORGANO SCRUTINANTE	PAG. 25
13. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	PAG. 27
13.1 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – ALUNNI CON CERTIFICAZIONE	PAG. 28
14. PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE INVALSI	PAG. 30
14.1 PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE ALUNNI CON BES	PAG. 30
15. MISURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI E MODALITÀ DICOMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE	PAG. 31
16. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE	PAG. 32
16.1 VOTO DI AMMISSIONE E VOTO FINALE	PAG. 33
16.2 COMMISSIONE D'ESAME	PAG. 35
16.3 PROVE D'ESAME	PAG. 36
16.4 LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE	PAG. 37
16.5 CRITERI RELATIVI AL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE	PAG. 37
16.6 L'ESAME DEGLI ALUNNI CON BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)	PAG. 38
16.7 L'ESAME DEI CANDIDATI PRIVATISTI	PAG. 39
17. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE O IN ISTRUZIONE PARENTALE	PAG. 40
18. ESAMI DI IDONEITÀ PER CANDIDATI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	PAG. 41
19. EFFICACIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E LORO VALIDITÀ E DURATA	PAG. 42
20. ELENCO ALLEGATI	PAG. 42

PREMESSA

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.”
(Art. 1 – D. Lgs. n° 62 del 2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *DECRETO LEGISLATIVO n° 122/2009*- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;
- *DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE n° 62/2017* - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n° 107;
- *D.M. n° 741/2017*: esami di Stato di scuola secondaria di I grado;
- *D.M. n° 742/2017*: modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
- *LEGGE n° 41 del 6 GIUGNO 2020* - Conversione Decreto Legge 22 dell’8 APRILE n° 22/2020. Conversione in Legge con modificazioni del decreto legge 8 aprile 2020, n°22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- *LEGGE n° 126 del 13 ottobre 2020* - Legge di conversione del decreto 104 del 14 agosto, ART. 32 comma 6 – sexies;
- *NOTA MINISTERIALE n° 2158 del 4 dicembre 2020* - Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative;
- *O. M. n° 172 del 4 dicembre 2020* - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria;
- *LINEE GUIDA del 4 dicembre 2020* - La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo 6 di Pescara, nell’esercizio dell’autonomia didattica di cui all’art. 4, c. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, ha riportato nel presente documento le deliberazioni assunte per dare esecuzione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 62 del 2017, per la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e per l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, e a quanto previsto anche dalle ultime modifiche e innovazioni ministeriali. Il Collegio dei docenti, pertanto, ha definito *“le modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione”* coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa, documento d’identità dell’Istituzione scolastica a sua volta fortemente condiviso ed adottato dal Consiglio di Istituto, organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della comunità scolastica.

1. I PRINCIPI E GLI ATTI DELLA VALUTAZIONE

- La valutazione è equa, coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe e disciplinari, trasparente, tempestiva, volta a promuovere lo sviluppo integrale della persona ed a modificare la situazione di partenza.
- La valutazione è equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel POF e nelle programmazioni di classe; le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico, devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275.
- La valutazione è trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 249/1998 e successive modificazioni; la scuola assicura alle famiglie un'informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
- La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti, pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.
- La valutazione ha un'evidente finalità formativa e concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialità di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo di tutti; documenta lo sviluppo dell'identità personale; promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Chi valuta – Soggetti della valutazione

La valutazione intermedia e finale, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, è effettuata:

- collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado);
- dai docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica, nonché dai docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i quali, ovviamente, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti;
- dai docenti di sostegno, i quali partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione, ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

Cosa si valuta – Oggetto della valutazione

- *Il processo di apprendimento* – processo e livello globale di sviluppo degli apprendimenti.
- *Il rendimento scolastico* – conoscenze e abilità conseguite nelle attività di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa nonché nelle attività curricolari, nelle attività di religione e/o alternative.
- *Le competenze*- acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali così come descritte nei modelli di certificazione delle competenze al termine della classe quinta primaria e al termine del primo ciclo di istruzione.
- *Il comportamento*.

Quando si valuta – I tempi della valutazione

Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti distinti ma fortemente correlati tra loro:

1. *valutazione iniziale o diagnostica* come analisi della situazione iniziale e dei requisiti di base per proseguire il processo educativo e didattico e affrontare un compito di apprendimento; come conoscenza dell'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento;
2. *valutazione in itinere o formativa* per una costante verifica della validità dei percorsi formativi. Si colloca nel corso degli interventi didattici e serve ai docenti per valutare il processo degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati; per adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del singolo alunno e del gruppo classe; per predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; per informare tempestivamente l'alunno circa il suo progresso.
3. *valutazione sommativa o finale* si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno e a termine dell'intervento formativo. Serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi mediante la formulazione di giudizi descrittivi disciplinari per quanto riguarda le classi della scuola primaria, l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi per la scuola secondaria di primo grado, ed esprimere, inoltre, un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l'alunno/a ma anche per le famiglie.

L'Istituto comprensivo, inoltre, privilegia anche il momento della valutazione orientativa a partire sin dalla scuola dell'infanzia per favorire da parte del bambino, alunno e studente, un'accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future.

Come si valuta - Strumenti di verifica e di valutazione

La valutazione degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico. Gli strumenti di valutazione sono di vario tipo e sono utilizzati a seconda della disciplina interessata.

Le verifiche consistono in: - prove scritte strutturate e non; -prove orali;- prove pratiche.

Sono previste, inoltre, prove comuni d'Istituto intermedie e finali di italiano, di matematica e di lingua inglese, concordate nei Dipartimenti verticali o per classi parallele, per ciascuna classe della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

Sono prove di verifica delle abilità e/o conoscenze possedute dall'alunno in riferimento alle competenze e agli obiettivi presenti nel Curricolo verticale d'Istituto. Esse sono utili per verificare il livello generale di apprendimento conseguito dagli alunni di tutto l'Istituto (autovalutazione interna).

L'accertamento degli apprendimenti avviene anche attraverso le osservazioni sistematiche per quanto riguarda le dimensioni sociali dell'impegno scolastico e gli atteggiamenti nei confronti dell'esperienza scolastica.

Importante, rispetto alla situazione di partenza, sarà la valutazione delle modalità di approccio ai contenuti, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione e interesse. È necessario tenere distinta l'azione di verifica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

La valutazione degli apprendimenti infatti, non è uno strumento di verifica fiscale, ma costituisce uno strumento di regolazione per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento; essa adegua la proposta formativa dell'Istituzione scolastica alle caratteristiche di ciascun allievo al fine di elevare la qualità dell'intero servizio. Non si limita perciò all'analisi dei risultati di profitto o di rendimento degli alunni, ma terrà conto anche e soprattutto del percorso di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale, e della maturazione globale senza fermarsi esclusivamente all'esito delle singole verifiche.

Oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, in coerenza con quanto ribadito dal D. Lgs. n° 62/2017, la valutazione concorre, con la sua finalità formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi. Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all'autovalutazione ponendosi accanto ad essi nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell'individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. L'allievo deve essere stimolato ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione nell'apprendimento e nello studio (metacognizione). Nelle Linee Guida dell'O.M. n° 172/2020 si sottolinea questo aspetto importante: *“La valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”*.

2.LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento è strettamente legata all'educazione alla cittadinanza attiva che mira a sostenere e rafforzare i diritti e i doveri degli alunni e il loro senso di appartenenza alla società, sulla base dell'adesione al principio della legalità, del rispetto delle diversità e dei principi fondamentali dei diritti umani, della solidarietà inclusiva, dell'agire consapevole e della cura dell'ambiente.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado è espressa collegialmente mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e al Regolamento approvato dall'Istituto.

I criteri per la valutazione del comportamento sono:

1. AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

- *Rispetto delle regole.*
- *Rispetto degli altri.*
- *Rispetto delle regole dell'ambiente digitale.*

2. COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

- *Interazione.*
- *Motivazione/attenzione.*
- *Esecuzione del lavoro in presenza o in modalità sincrona e/o asincrona, personale e collettivo.*

Tra i criteri di valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado sono da tenere presente la **frequenza**, la **puntualità** ed **eventuali sanzioni e provvedimenti disciplinari**.

Nella tabella che segue sono riportati i giudizi e i relativi descrittori del comportamento degli alunni, validi sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado.

GIUDIZIO SINTETICO	DESCRITTORI
Ottimo	L'alunno agisce con autonomia, rispettando le regole previste per la didattica in presenza e/o per la didattica digitale integrata (puntualità, rispetto turno di parola, uso corretto delle diverse funzionalità della piattaforma). Interagisce con gli altri instaurando, anche a distanza, rapporti costruttivi. Partecipa alle attività in presenza e/o in ambiente digitale (sincrone e asincrone) mostrando motivazione e curiosità. Esegue con efficacia e puntualità i lavori affidati e contribuisce alla realizzazione di attività collettive.
Distinto	L'alunno rispetta le regole previste per la didattica in presenza e/o per la didattica digitale integrata (puntualità, rispetto turno di parola, uso corretto delle diverse funzionalità della piattaforma) e sa interagire con gli altri, anche a distanza, instaurando rapporti positivi. Partecipa alle attività in presenza e/o in ambiente digitale (sincrone e asincrone) proposte mostrando motivazione. Esegue i lavori affidati con puntualità e collabora alla realizzazione di attività collettive.
Buono	L'alunno evidenzia un comportamento generalmente rispettoso delle regole previste per la didattica in presenza e/o per la didattica digitale integrata (puntualità, rispetto turno di parola, uso corretto delle diverse funzionalità della piattaforma). Sa interagire con gli altri, anche a distanza. Partecipa ed interviene alle attività in presenza e/o in ambiente digitale (sincrone e asincrone). Esegue i lavori affidati ma non è sempre puntuale. Se sollecitato, collabora alle attività collettive.
Discreto	L'alunno evidenzia un comportamento piuttosto rispettoso delle regole previste per la didattica in presenza e/o per la didattica digitale integrata (puntualità, rispetto turno di parola, uso corretto delle diverse funzionalità della piattaforma) e, se sollecitato, interagisce con gli altri. Partecipa ed interviene alle attività in presenza e/o in ambiente digitale (sincrone e asincrone), in modo non sempre continuo. Esegue i lavori affidati. Se sollecitato, collabora alle attività collettive.
Sufficiente	L'alunno evidenzia un comportamento non sempre rispettoso delle regole previste per la didattica in presenza e/o per la didattica digitale integrata (puntualità, rispetto turno di parola, uso corretto delle diverse funzionalità della piattaforma) e ha difficoltà ad interagire con gli altri. Tali atteggiamenti sono stati annotati sul registro elettronico, discussi nel consiglio di classe e riferiti ai genitori. Sollecitato, a volte partecipa alle attività; non sempre svolge o porta a termine i lavori affidati. Molto limitato l'apporto personale alle attività collettive.
Non Sufficiente	L'alunno evidenzia comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, anche a distanza. Di tali comportamenti, discussi nel consiglio di classe, è stata sistematicamente informata la famiglia. Benché sollecitato, non ha partecipato alle attività se non in modo sporadico e frammentario.

3. LA VALUTAZIONE INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento trasversale dell'**Educazione civica** nel primo e secondo ciclo d'istruzione, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire dalla scuola dell'infanzia.

Tre gli assi intorno ai quali ruoterà l'insegnamento dell'Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

1-La Costituzione

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L'obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

2-Lo sviluppo sostenibile

Studentesse e studenti saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Rientreranno in questo asse anche l'educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento.

3-Cittadinanza digitale

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali in un'ottica di sviluppo del pensiero critico e di sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all'uso dei social media e alla navigazione in Rete.

L'insegnamento dell'Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l'Educazione Civica del 22 giugno 2020, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, la proposta di valutazione sarà formulata in sede di scrutinio dal docente coordinatore individuato, in base agli elementi conoscitivi forniti da tutti i docenti del team.

Nella scuola dell'infanzia, si prevede, attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere.

La valutazione è espressa anche in base a criteri specifici di valutazione, predisposti nelle rubriche di valutazione e applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste nel curriculum di Educazione Civica. **(ALLEGATO A)**

4.LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI

4.1 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La Scuola dell'Infanzia *“si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della competenza e li avvia alla cittadinanza “.*

“L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.” (“Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione 2012”).

La valutazione nella scuola dell'infanzia, pertanto, terrà in considerazione l'intero percorso di crescita del bambino. È in questa fase che inizia a strutturarsi la personalità di ognuno e quindi la valutazione viene ad assumere un ruolo di accompagnamento continuo all'azione educativa non solamente dell'Istituzione scolastica ma anche delle famiglie, in connessione con momenti di osservazione e verifica.

“L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, la potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione”.

Le competenze degli alunni della scuola dell'infanzia, che a questa età vanno intese “in modo globale e unitario”, verranno rilevate attraverso un protocollo osservativo compilato per ogni alunno all'inizio del percorso formativo. Nel corso dell'anno scolastico per monitorare i processi di apprendimento si effettueranno rilevazioni in itinere e finali mediante protocolli i cui indicatori esplicitati risulteranno dall'intreccio dei diversi campi di esperienza con le attività dei progetti in corso. (Cfr. allegati 3, 4 e 5)

Gli indicatori individuati e riferiti ai diversi campi di esperienza saranno adeguati ai diversi livelli o fasce di età.

CAMPI DI ESPERIENZA

- Il sé e l'altro.
- Il corpo e il movimento.
- Immagini, suoni, colori.
- I discorsi e le parole.
- La conoscenza del mondo.

FASI DELLA VALUTAZIONE

- Valutazione iniziale: effettuata a inizio anno scolastico.
- Valutazione in itinere: accompagna le attività in corso.
- Valutazione finale: effettuata alla fine dell'anno scolastico.

Nella scuola dell'infanzia:

- a) si effettueranno rilevazioni riportate su protocolli di osservazione per fasce di età e relative ai Campi di esperienza previsti dalle attuali Indicazioni;
- b) in tutte le scuole dell'infanzia verranno comunicati ai genitori i risultati dell'osservazione/valutazione, comprese le competenze raggiunte dagli alunni nei campi di esperienza;
- c) la comunicazione dovrà configurarsi come una descrizione del percorso di crescita dell'alunno.

Si osserveranno:

- il comportamento dell'alunno in relazione alle finalità che la scuola dell'infanzia si propone e che riguardano la relazione con sé stesso, con gli altri, con l'apprendimento;
- il grado di autonomia sviluppato;
- la conquista di una propria identità;
- la partecipazione alle esperienze proposte;
- i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze.

Il documento di osservazione/valutazione è approvato dal Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia e aggiornato ogni due anni.

Al termine del percorso triennale della scuola dell'Infanzia, per ogni alunno in uscita, viene compilato un documento di passaggio tra i due ordini scolastici, dall'infanzia alla primaria, indispensabile per realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che verticale (scuola dell'infanzia-scuola primaria).

Nella prospettiva di un curriculum verticale di istituto che intende caratterizzare in modo univoco il percorso formativo di ogni alunno, la scuola dell'infanzia utilizza gli strumenti di valutazione di istituto, calibrati per l'ordine di scuola.

I modelli dei protocolli sono riportati nell'allegato al presente documento. **(ALLEGATO B)**

4.2 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'Ordinanza Ministeriale n° 172 del 4/12/2020, recante la *“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria”*, con le *“Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi”*, ha richiesto l'implementazione di un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale, per dare spazio alla valorizzazione dei processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali che sono alla base dei risultati dell'apprendimento. Il voto è stato sostituito da una descrizione autentica, analitica, affidabile che permette di conoscere il livello raggiunto nelle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Pertanto, qualsiasi tentativo di corrispondenza tra voti numerici e livelli individuati diventa incongruente.

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.

I livelli di apprendimento previsti dalla nuova normativa sono:

- AVANZATO;
- INTERMEDIO;
- BASE;
- IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.

Ciascuno di questi livelli attribuiti agli obiettivi di apprendimento, si basa su quattro dimensioni o criteri prescrittivi e sono:

- **AUTONOMIA** dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
- **TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE** (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
- **RISORSE MOBILITATE** per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti formali e informali;
- **CONTINUITÀ** nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

I suddetti criteri sono validi anche per gli alunni con bisogni educativi speciali certificati (BES).

DEFINIZIONE LIVELLI

LIVELLO AVANZATO: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e continuità.

LIVELLO INTERMEDIO: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo, risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

LIVELLO BASE: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

(ALLEGATO C)

La descrizione dei livelli di apprendimento è riferita a tutte le discipline di studio, compresa l'Educazione Civica.

Le Indicazioni Nazionali costituiscono il documento di riferimento principale per individuare gli obiettivi di apprendimento disciplinari riferiti a dei Nuclei tematici. Nel Curricolo di Istituto gli obiettivi sono ulteriormente articolati. Essi sono poi definiti nella Progettazione Annuale elaborata da ogni insegnante di classe. All'interno di questi documenti, i docenti individuano per ogni disciplina gli obiettivi di apprendimento più significativi ai fini della valutazione.

Il modello di Documento di valutazione adottato dall'Istituto fa riferimento al modello ministeriale A1 strutturato con: disciplina - nucleo tematico e relativi obiettivi - livello attribuito a ciascun obiettivo. È riportata in calce la legenda con la definizione dei livelli nella versione integrale del Ministero. Sono riportati, infine, la valutazione del comportamento con giudizio sintetico, il giudizio globale del periodo didattico e la nota per la Religione Cattolica o Attività alternativa.

Il nuovo Documento di valutazione è comune a tutte le classi per impostazione, si differenzia solo per l'inserimento degli obiettivi di apprendimento che sono stati declinati classe per classe.

Per gli alunni certificati è utilizzata la stessa scheda di valutazione con gli obiettivi rapportati al PEI o al PDP.

Per quanto concerne le valutazioni "in itinere", l'art. 3, commi 2 e 3, dell'O.M. n° 172/2020 stabilisce che *"La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati."*. L'art. 1, comma 3, dell'O.M. n° 90/2001 precisa che *"Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico"*. Esse costituiscono *"appunti di viaggio"* che descrivono i progressi negli apprendimenti degli alunni e consentono agli insegnanti di rimodulare la propria progettazione e le relative attività.

Gli strumenti che possono essere utilizzati in base al loro diverso grado di strutturazione, assumono pari valore al fine dell'elaborazione del giudizio descrittivo (ad esempio i colloqui individuali, l'osservazione, l'analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici, le prove di verifica, gli esercizi o compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi, gli elaborati scritti, i compiti autentici,.....).

Come richiamato ancora dalle Linee Guida, il giudizio descrittivo non è la sommatoria e tanto meno la media matematica degli esiti delle diverse prove. Si valuta osservando e descrivendo le tappe progressive dell'imparare, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza. I docenti curano, pertanto, la costruzione e la somministrazione di prove in modo da raccogliere informazioni adeguate agli obiettivi di apprendimento selezionati.

Uno strumento di registrazione e documentazione al servizio del docente è il Registro elettronico le cui modalità di utilizzo sono state deliberate al fine di rendere più funzionale, chiaro e trasparente l'atto valutativo.

4.3 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per quanto riguarda la valutazione nella scuola secondaria di primo grado, la principale norma di riferimento è il D.Lgs. n° 62/2017.

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in sede di scrutinio. Uno degli elementi da cui partire per la formulazione della proposta di voto è la media dei voti conseguiti dall'alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere. Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata mediante la media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche. Tuttavia, occorre precisare che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno. Pertanto, i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente, sulla base dei criteri riportati al paragrafo seguente.

Si precisa che:

- le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove di verifica scritte e orali, mediante l'utilizzo del registro elettronico;

-in aggiunta ai consueti momenti di dialogo settimanali e quadrimestrali verranno altresì inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti casi:

- rendimento insufficiente in una o più discipline;
- numero di assenze troppo elevato;
- comportamento poco corretto;
- nota disciplinare sul registro di classe;

- l'andamento scolastico non soddisfacente di uno studente deve essere tempestivamente comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara indicazione del possibile esito negativo dell'anno scolastico.

La valutazione di tutte le discipline del curriculum è espressa secondo la scala di valutazione decimale introdotta mediante l'art. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n° 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n° 169. Il Collegio dei docenti ha adottato dei criteri per la determinazione dei livelli raggiunti riportati nella tabella che segue. Tale strumento non ha valore assoluto in quanto l'attribuzione del voto quadrimestrale non è dato dalla media aritmetica degli esiti delle prove di verifica, ma dalla valutazione complessiva di tutti i parametri puntualmente enunciati nel paragrafo 4.4 del presente testo. Lo scostamento dalla media aritmetica dei voti delle prove di accertamento della preparazione individuale è, pertanto, pienamente motivata, già in virtù dei presenti criteri, nelle operazioni di attribuzione del voto quadrimestrale e finale di ciascuna disciplina del curriculum scolastico.

La tabella che illustra il voto espresso in decimi corrispondente ai descrittori di profitto sintetico relativo a conoscenze, abilità e competenze.

VOTI	CORRISPONDENZA VALUTATIVA	
10	Pieno raggiungimento degli obiettivi. Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente. Acquisizione piena delle competenze previste. Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici, padronanza sicura degli strumenti. Impegno puntuale, costante ed approfondito.	
9	Raggiungimento completo degli obiettivi. Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. Acquisizione piena delle competenze previste. Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti. Impegno costante e puntuale.	
8	Raggiungimento degli obiettivi. Possesso delle conoscenze e delle abilità. Acquisizione complessiva delle competenze. Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. Impegno costante.	
7	Raggiungimento essenziale degli obiettivi. Uso corretto di conoscenze ed abilità. Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti. Acquisizione sostanziale delle competenze. Impegno abbastanza costante.	
6	Raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. Acquisizione incerta delle competenze. Incertezze nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno non sempre regolare.	
5	Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso frammentario di conoscenze e abilità. Acquisizione inadeguata delle competenze. Difficoltà nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno incostante e superficiale.	
4	Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Scarso possesso di conoscenze e abilità. Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze. Presenza di gravi errori nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno scarso o nullo.	

Si precisa che ciascun docente, nell'espressione della libertà di insegnamento e di valutazione dei risultati dell'apprendimento possiede piena autonomia nel far corrispondere alla sufficienza – 6/10 –le prestazioni dell'alunno.

Tutte le decisioni in materia sono rimesse alla discrezionalità del singolo insegnante e la presente tabella ha valore vincolante solo per la corrispondenza tra voti e livello di raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione è personalizzata con riguardo a ciascun alunno. Il docente ha come riferimento non obiettivi standardizzati ma il percorso definito nel piano personalizzato. L'individuazione per gli studenti di obiettivi minimi e di percorsi alternativi rispetto a quello seguito dalla classe, è un'operazione discrezionale di competenza esclusiva del Consiglio di classe, del team docente ed anche del singolo docente.

4.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI -SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -

La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si fonderà principalmente sui seguenti indicatori:

1. esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche effettuate, oltre che delle interrogazioni;
2. progresso rispetto alla situazione di partenza;
3. processi di apprendimento attivati;
4. continuità dell'impegno profuso nello studio individuale e nell'approfondimento di particolari tematiche;
5. motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche;
6. autonomia nell'esecuzione delle consegne;
7. autonomia nella gestione dei materiali;
8. grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche;
9. pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti;
10. eventuali ostacoli all'apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale di alunni e studenti;
11. eventuali disabilità;
12. problematiche tipiche dell'età infantile o preadolescenziale.

Ad integrazione sono state elaborate rubriche valutative disciplinari per la scuola primaria declinate nei quattro livelli ministeriali prescritti nell'O.M. n° 172/2020; per la scuola secondaria di primo grado, invece, sono state elaborate delle griglie valutative disciplinari con votazione numerica espressa tra 4 e 10; per la religione cattolica e le attività alternative la valutazione è espressa con un giudizio sintetico.

(ALLEGATO C scuola primaria - ALLEGATO D scuola secondaria di primo grado)

4.5 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI PORTATORI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato l'istituzione scolastica adotta modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170 - 8 ottobre 2010, indicati nel Piano Didattico Personalizzato (art. 11, commi 9 e 10 del D.Lgs. n° 62 del 13/04/2017 e D.Lgs n° 66 del 13/04/ 2017). Per gli alunni con disabilità certificata (L. n°104/92), la valutazione deve avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato (art. 314, comma 4 del D.Lgs. n° 297 del 16/04/1994). Per la valutazione di tali alunni e per gli altri alunni con altri bisogni educativi speciali, si rimanda a quanto previsto nei relativi protocolli di inclusione.

Alunni con BES I FASCIA

Gli alunni diversamente abili vengono valutati in riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il documento riportante le *“Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”* (D.L. n° 62/2017) esplicita chiaramente che la valutazione degli stessi va rapportata al PEI che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità, e mai rapportata alla programmazione di classe o ai livelli raggiunti dagli altri alunni. La valutazione dovrà sempre essere considerata in riferimento ai processi e, sostanzialmente andrà valutato il percorso svolto dall'alunno/a dal suo punto di partenza al punto di arrivo.

Nella valutazione degli alunni con disabilità due sono i percorsi da seguire:

- 1) Progettazione didattica con riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti con la stessa valenza formativa in riferimento al PEI secondo ICF;
- 2) Progettazione didattica differenziata in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di valutazione in riferimento al PEI secondo ICF.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ricevono un attestato di credito formativo, col quale possono iscriversi e frequentare la scuola secondaria di II grado per ulteriori crediti formativi o i corsi di istruzione e formazione professionale.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo d'Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove.

Alunni con BES II FASCIA

La valutazione degli alunni con disturbi specifici d'apprendimento certificati, l'ammissione e la partecipazione agli esami devono essere coerenti col Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto dal Consiglio di classe, pertanto vengono applicate le misure dispensative e gli strumenti compensativi indicati nel piano elaborato e previsti dalla Legge n° 170/2010. La valutazione si effettua considerando i progressi e le conquiste conseguiti e le prove di verifica sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti. È possibile esonerare i suddetti alunni dallo studio delle lingue straniere, in caso di particolare gravità del disturbo di apprendimento associato ad altri disturbi e patologie, come risultante da certificazione medica. È la famiglia dell'alunno a chiedere il predetto esonero, mentre l'approvazione è di competenza del Consiglio di classe. In tal caso l'allievo segue un percorso didattico differenziato.

Alunni con BES III FASCIA

Gli alunni BES di terza fascia privi di qualsiasi certificazione medica individuati dal consiglio per le notevoli difficoltà di apprendimento determinate da situazioni quali deprivazione sociale e culturale delle famiglie, provenienza da altri paesi con scarsa conoscenza della lingua, situazioni di natura fisico – biologica che comportano anche lunghe assenze, disagio comportamentale-relazionale, vengono valutati in riferimento al Piano Didattico Personalizzato che, redatto dai docenti contitolari della classe, tiene conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe. In particolare per gli alunni stranieri si fa riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR (C.M. n° 24 del 2006). **(ALLEGATO E)**

4.6 LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI

Per la valutazione degli studenti stranieri si applica ancora l'art. 1, c. 9 del D.P.R. 22 giugno 2009, n° 122 secondo cui *“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n° 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”*

Il Collegio dei docenti, per favorire l'inclusione degli alunni stranieri ha deliberato un Protocollo di Accoglienza che prevede le seguenti procedure:

- la valutazione iniziale, per gli studenti stranieri appena arrivati, inizia con la prima accoglienza e ha come obiettivo la rilevazione delle competenze in ingresso attraverso colloqui con la famiglia o lo studente, l'esame della documentazione scolastica del Paese di origine se disponibile, la somministrazione di prove oggettive di ingresso, non solo per quanto riguarda la lingua italiana ma anche per altre discipline, prevedendo, se disponibile, l'intervento di mediatori linguistici e culturali. Durante la seconda fase dell'accoglienza e sulla base di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n° 394 del 31 agosto 1999: «Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento»;
- il Consiglio di classe predisporrà un percorso individuale di apprendimento (Piano di Studio Personalizzato) che valorizzi le competenze pregresse dello studente coinvolgendolo e motivandolo verso obiettivi comuni condivisi dal Consiglio: ad esempio l'apprendimento della lingua italiana, la sospensione temporanea dello studio di alcune discipline, la definizione dei nuclei essenziali delle discipline che faranno parte del Piano di Studio Personalizzato;
- il Piano di Studio Personalizzato sarà il punto di riferimento per la preparazione delle prove di verifica in itinere o sommative di fine quadrimestre e saranno registrati anche i progressi in termini di impegno, competenze relazionali e motivazionali. Laddove lo studente fosse arrivato in prossimità delle scadenze della valutazione, e non fosse possibile esprimerla, si potrà riportare nel documento di valutazione una motivazione di questo tipo: «Non è possibile esprimere una valutazione in quanto l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana», se invece sarà possibile esprimere una valutazione si potrà riportare la dicitura: «La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano di studio Personalizzato (PSP) perché l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana»;
- l'ammissione alla classe successiva avviene se lo studente ha conseguito gli obiettivi previsti dal PSP.

5.LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: ESPERTI ESTERNI, INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'IRC

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno (art. 2, c. 5 del DPR 22 giugno 2009, n° 122).

La valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica o dell'Attività alternativa per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal Documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico (**non sufficiente/ sufficiente/ discreto/ buono/distinto/ottimo**) sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti. **(ALLEGATO C scuola primaria – ALLEGATO D scuola secondaria di primo grado)**

L'attività alternativa non può essere una materia già oggetto di insegnamento nella scuola, spetta al Collegio dei Docenti, convocato dal Dirigente scolastico entro il primo mese dall'inizio delle lezioni (C.M. n° 129/86), programmare una specifica attività didattica alternativa, che rientrerà a pieno titolo nell'Offerta Formativa della scuola.

Le C.M. n° 129/86 e n° 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni, siano volte *“all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”* (C.M. n° 129/86) e all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alla tematica. Tale suggerimento si estende nell'ordine secondario, per il quale la C.M. n° 130/86 aggiunge che si può fare *“ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana”*.

I docenti di attività alternativa alla religione cattolica partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe dedicati alla valutazione periodica e finale.

Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n° 62 del 2017, ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all'esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell'art.6 dispone che *“il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinate, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”*.

6.L'APPROFONDIMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nella scuola secondaria di primo grado dell'Istituto, l'ora di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie (cfr. art. 5, c. 1 del DPR 20 marzo 2009, n° 89 recante *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133”*) è dedicata all'insegnamento della **lingua Latina in tutte le classi** e la **valutazione dell'apprendimento concorre alla espressione del voto quadrimestrale e finale di Italiano.**

7.LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD) E IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

1. L'emergenza sanitaria COVID-19 ha comportato, nell'anno scolastico 2020/2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza e la conseguente attivazione dei percorsi con la didattica a distanza. Si è reso necessario inquadrare gli elementi della valutazione in un'altra ottica e all'interno di un particolare e nuovo ambiente di insegnamento/apprendimento. Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e del giudizio sul comportamento degli alunni, sono stati rimodulati alcuni criteri e descrittori allegati al PTOF di Istituto, e sono state elaborate alcune griglie integrative di valutazione più idonee, quali la griglia di rilevazione delle attività e la griglia delle prove in DAD - **(ALLEGATO F)**

2. La valutazione degli apprendimenti realizzati in DAD o in DDI segue comunque gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

3. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DAD o in DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza gli obiettivi oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

4. La valutazione è condotta utilizzando anche le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati in DAD e in DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali, è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

8.GLI STANDARD DI PRESTAZIONE DEI DOCENTI¹

La valutazione rientra nella funzione docente nelle dimensioni INDIVIDUALE e COLLEGIALE.

Spettano ad essa, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali: • la responsabilità della valutazione • la cura della documentazione • la scelta dei relativi strumenti.

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado:

- a) ogni prova è opportunamente corretta e riportata agli alunni prima della somministrazione successiva; i tempi massimi di correzione degli elaborati scritti sono corrispondenti a 15 giorni, salvo motivate eccezioni (come malattia del docente, passaggio tra titolare e supplente sul medesimo posto, ...);
- b) il numero massimo di prove alle quali uno studente può essere sottoposto in un solo giorno di lezione è determinato in una prova scritta e una prova orale. Solo per motivazioni eccezionali, nella scuola secondaria di I grado si possono effettuare due compiti scritti in un giorno;
- c) le prove, opportunamente conservate, sono a disposizione delle famiglie e, se richiesto, vengono mostrate loro in occasione dei colloqui.

¹ Standard deliberati dal Collegio Docenti di sezione scuola secondaria di I grado e primaria nelle adunanze rispettivamente del 7 NOVEMBRE 2017.

9.LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTI - scuola primaria e scuola secondaria di I grado

La valutazione periodica e finale *sarà accompagnata da una descrizione del processo e del livello globale di apprendimento raggiunto*, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno e dello studente.

La formulazione di tale giudizio ha luogo in sede di scrutinio quadrimestrale e finale in tutte le classi, sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado, in modo da garantire l'aspetto formativo della valutazione.

I parametri di riferimento per la formulazione del giudizio globale sono espressi nella tabella seguente:

SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
IMPEGNO	IMPEGNO
MOTIVAZIONE	MOTIVAZIONE
INTERESSE	INTERESSE
PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE
AUTONOMIA E METODO DI LAVORO /GESTIONE DEL MATERIALE	AUTONOMIA E METODO DI LAVORO
SOCIALIZZAZIONE	SOCIALIZZAZIONE
AREE DISCIPLINARI	AREE DISCIPLINARI

10. AZIONI E STRATEGIE PER IL RECUPERO

Nelle programmazioni di tutti i docenti di tutti gli ordini di scuola, saranno indicate le strategie opportune per favorire il recupero degli apprendimenti parzialmente/non raggiunti da parte degli alunni al fine di garantire il più possibile il successo formativo.

Sono previste le seguenti attività:

RECUPERO	Attività per gruppi di livello Attività per piccolo gruppo Attività graduate guidate Attività laboratoriale
SOSTEGNO	Attività differenziate Attività di rinforzo specifico

Tra le strategie di recupero e sostegno:

- cooperative learning;
- peer to peer;
- tutoring;
- superamento della lezione frontale;
- adattamento di alcuni dei contenuti disciplinari;
- recupero della motivazione mediante contenuti più vicini al vissuto dell'alunno e affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità;
- utilizzo di mediatori didattici- impiego di tecnologie.

11.AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione alla classe successiva potrà avvenire anche in presenza di carenze nei livelli di apprendimento.

La non ammissione, per tutti gli ordini di scuola, è da prevedere:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare eventualmente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo.

Nella scuola primaria avviene l'ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta **all'unanimità**.

Nella scuola secondaria di primo grado si definiscono i criteri condivisi sulla base dei quali i Consigli di classe, "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento", deliberano l'ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva. Il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone **la situazione di partenza** e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, considerando:
 - la costanza e l'impegno profuso nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Nella scuola secondaria ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO E LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA

<i>ORDINE DI SCUOLA</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>ORARIO ANNUALE (Ore settimanali moltiplicato per 33 settimane)</i>	<i>LIMITE MAX ORE DI ASSENZA (% dell'orario annuale)</i>	<i>MEDIA ORARIA PER ASSENZA GIORNALIERA (Ore settimanali diviso 5 giorni)</i>	<i>NUMERO MAX DI GIORNI DI ASSENZA CONSENTITI (senza deroghe)</i>
SEC. I GRADO TEMPO NORMALE	30	990	247,5	6	41,25
SEC. I GRADO Indirizzo Musicale	32	1056	264	6,4	41,25

Il Collegio dei docenti, con propria delibera, stabilisce eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dalla studentessa o dallo studente consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale:

- presenza di patologie gravi e ricorrenti accertate (gravi motivi di salute adeguatamente documentati);
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazioni ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- motivi di carattere familiare certificati e verificati;
- ogni altra evenienza individuata dalla normativa di settore.

L'Istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli studenti e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno e rende note, inoltre, le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio dei docenti.

Si segnala anche la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate (il quotidiano controllo è affidato alle famiglie attraverso il registro elettronico). Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di classe ***non procede alla valutazione degli apprendimenti*** disponendo la non ammissione alla classe successiva.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli studenti eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, ***attiva specifiche strategie e azioni*** che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La non ammissione è deliberata ***a maggioranza***; il giudizio espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

È confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n° 249/1998).

12 . ORGANO SCRUTINANTE

L'organo scrutinante delibera in composizione di "collegio perfetto": si stabilisce, pertanto, che le sostituzioni dei docenti eventualmente assenti od impediti a partecipare allo scrutinio avrà luogo tenendo conto del principio di competenza nell'ambito disciplinare di riferimento e dell'esigenza di immediata reperibilità.

Per la **scuola primaria** potrà essere investito nell'ordine:

1. un docente di altro team docente del medesimo plesso non impegnato in concomitante scrutinio;
2. un docente di altro plesso dell'Istituto non impegnato in concomitante attività di scrutinio.

Per la **scuola secondaria di primo grado** potrà essere investito nell'ordine:

1. un docente della medesima sede titolare sulla medesima classe di concorso dell'assente, ma assegnato ad altra classe;
2. i docenti che coprono tutte le classi di una sede e/o in servizio a completamento su più sedi potranno essere sostituiti da qualunque docente dell'Istituto munito di abilitazione nella classe di concorso di titolarità.

Con riferimento alla **scuola secondaria**, ove i suesposti criteri non abbiano condotto all'individuazione di alcun docente in tempo ragionevole, il Dirigente scolastico procede allo scorrimento delle graduatorie d'Istituto per il reclutamento di personale supplente. Per la sostituzione di docenti assenti agli scrutini ed agli esami di licenza o ai soli esami di licenza, l'individuazione di docenti sostituiti avverrà prioritariamente mediante la verifica delle disponibilità dei docenti dei tre settori in servizio nell'Istituto forniti dei prescritti requisiti e, solo in caso di mancata individuazione, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

I docenti riuniti collegialmente e convocati come da calendario degli scrutini procedono in sede di scrutinio finale ad esaminare la situazione di ciascun alunno/studente secondo l'ordine alfabetico: i docenti delle singole discipline propongono il giudizio/voto di competenza e l'organo collegiale (Team docente o Consiglio di classe) delibera sui singoli voti, *motivando* – se necessario, in considerazione di un notevole discostamento dalla proposta - ove ritenga di non attenersi all'indicazione del proponente.

Eventuali sanzioni disciplinari subite dallo studente di scuola secondaria non possono influire sull'espressione del giudizio delle singole discipline, tuttavia possono essere irrogate sanzioni disciplinari, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, che comportino l'esclusione dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato, oltre all'allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni.

Nella scuola primaria, i docenti di team competenti ad esprimere la valutazione finale di ciascun alunno procedono all'eventuale non ammissione del medesimo solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, **con deliberazione adottata all'unanimità**.

Lo scrutinio è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato ed è individuato un segretario verbalizzante. L'assenza del consenso di un solo docente contitolare determina l'illegittimità dell'eventuale non ammissione.

La non ammissione di uno studente alla classe successiva **della scuola secondaria di I grado o all'Esame di Stato** ha luogo per scrutinio sulla base di una deliberazione adottata dal Consiglio di classe **a maggioranza**.

Il numero di voti di profitto non sufficienti non genera un automatismo nella determinazione della non ammissione, ma andranno valutati caso per caso i parametri per la valutazione degli apprendimenti, i voti delle singole discipline e il giudizio sul livello globale di maturazione raggiunto e sul comportamento. Solo dopo l'esame della situazione complessiva dello studente, il presidente indice la votazione per la eventuale non ammissione (*cf.* art. 3, c. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n° 137 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 30 ottobre 2008, n° 169).

Nel caso in cui l'organo deliberante si trovi in situazione di parità numerica fra docenti favorevoli e contrari all'ammissione dell'alunno, prevale il voto del Dirigente scolastico o del collaboratore che questi ritenga di delegare alla presidenza dello scrutinio.

13.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

A conclusione della scuola primaria e del primo ciclo della secondaria di primo grado viene rilasciata la certificazione finale delle competenze.

Il Consiglio d'Europa ha adottato una nuova *Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente* (22 maggio 2018) che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo.

Le otto competenze chiave individuate sono:

- 1) competenza alfabetica funzionale;**
- 2) competenza multilinguistica;**
- 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;**
- 4) competenza digitale;**
- 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;**
- 6) competenza in materia di cittadinanza;**
- 7) competenza imprenditoriale;**
- 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.**

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti” in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire, reagire a idee, persone, situazioni” (*Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e Allegato Quadro di riferimento europeo*). La valutazione delle competenze, sostanzialmente, mira a verificare come uno studente sia in grado di operare in contesti reali, per mezzo di prestazioni concrete che gli consentano di conseguire specifici obiettivi.

La valutazione delle competenze si esplica attraverso forme di valutazione autentica al fine di monitorare i livelli di acquisizione delle competenze così come descritti nel modello ministeriale. Diversamente dai saperi, che si trasmettono, le competenze si costruiscono ed è quindi necessario creare delle situazioni all’interno della didattica in cui queste possano svilupparsi. Si tratta, in sostanza, di predisporre una situazione in modo che lo studente possa usare le conoscenze acquisite, le abilità e le doti personali in un contesto nuovo, esercitando così la capacità di *problem solving*. In quest’ottica la valutazione delle competenze si effettua, pertanto, tramite lo svolgimento di **compiti di realtà, di osservazioni sistematiche e di autobiografie cognitive**.

➤ Le prove di realtà consistono nella richiesta di risolvere situazioni problematiche, nuove e vicine al mondo reale. A tal fine, lo studente deve utilizzare conoscenze, abilità procedure e condotte già acquisite, trasferendole in contesti diversi da quelli familiari nell’ambito della pratica didattica.

➤ Le osservazioni sistematiche sono condotte dall’insegnante al fine di attestare il processo che compie l’alunno per arrivare alle competenze.

➤ Le autobiografie cognitive sono invece condotte dall’alunno, che dovrà cimentarsi nel racconto del percorso cognitivo svolto, al fine di cogliere il significato attribuito dall’allievo stesso al proprio lavoro, di cogliere le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, di prendere consapevolezza anche delle emozioni o degli stati affettivi provati.

Per ogni competenza va indicato il livello conseguito (Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale).

Alle scuole è stato fornito il modello unico nazionale di certificazione (D.M. n° 742/2017), integrato di una sezione predisposta e redatta dall'Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti dagli alunni e dagli studenti nelle Prove nazionali di italiano, di matematica e di inglese.

La certificazione sarà rilasciata anche al termine della scuola primaria ma senza la sezione dedicata all'Invalsi.

Sono allegati al presente Dossier di valutazione:

- modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (**ALLEGATO G**);
- modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (**ALLEGATO H**).

13.1 Certificazione delle competenze - alunni BES certificati

La certificazione delle competenze è regolata dal D.lgs. n° 62/2017 e dal conseguente D.M. n° 742/17, mentre nel secondo ciclo dal D.M. n° 139/2007 e dal D.M. n° 9/2010; nell'uno e nell'altro caso la certificazione deve essere personalizzata in base al PEI.

Considerato che la valutazione degli apprendimenti per gli allievi con disabilità, in qualsiasi forma la stessa sia proposta, deve essere sempre coerente al PEI, il succitato D.M. n° 742 ha previsto che il documento (il modello nazionale) possa essere accompagnato da una nota esplicativa, che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.

La certificazione delle competenze spetta al team docenti e al Consiglio di classe, tuttavia in questa sezione del PEI è possibile definire le note esplicative da inserire nella certificazione, riguardanti:

- *la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;*
- *la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;*
- *la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.*

Nel caso in cui il modello di certificazione nazionale risulti *assolutamente non compatibile con il PEI*, lo stesso modello può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

In caso di esonero, l'alunno con disabilità è comunque ammesso all'esame di Stato. Nella certificazione finale delle competenze, rilasciata al termine della secondaria di primo grado, nel caso di alunni disabili esonerati dalla prova Invalsi, non si procede alla compilazione delle sezioni (Italiano, Matematica e Lingua Inglese) dedicate alle rilevazioni nazionali. All'alunno che non si presenta all'esame viene rilasciato un **attestato di credito formativo**, che costituisce titolo d'accesso alla scuola secondaria superiore.

10.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE con eventuali note esplicative (D.M. 742/2017)
[solo per alunni/e in uscita dalle classi quinte]

Competenze chiave europee	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
NOTE ESPLICATIVE	

10.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE con eventuali note esplicative (D.M. 742/2017)
[solo per alunni/e in uscita dalle classi terze]

Competenze chiave europee	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
NOTE ESPLICATIVE	

14.PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE INVALSI

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017, le prove Invalsi sono indicate come *“attività ordinarie d’Istituto”* e si svolgeranno nel modo seguente:

-per le **classi della II primaria** la somministrazione avverrà nel mese di maggio, sarà cartacea e le rilevazioni faranno riferimento alle discipline di Italiano e di Matematica. A livello nazionale le prove contribuiranno, come le prove dei gradi successivi, all’autovalutazione delle Istituzioni;

-per le **classi della V primaria** vale quanto detto per la II primaria ma, oltre ad Italiano e Matematica, c’è una prova in Inglese “di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.”;

-per le **classi III secondarie di primo grado** le prove saranno tutte computer based (CBT) e *“volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo”*. Esse si svolgeranno nel mese di aprile, in un arco di tempo stabilito e saranno calendarizzate dalle scuole. La prova INVALSI non farà inoltre più parte dell’Esame di Stato del primo ciclo, ma la partecipazione ad essa sarà un requisito di ammissione per l’esame conclusivo del primo ciclo (ad eccezione di eventuali e specifiche situazioni di emergenza).

Il risultato delle prove sarà restituito dall’Invalsi in forma descrittiva del livello raggiunto da ogni alunno e farà parte della certificazione delle competenze del primo ciclo.

Gli esiti delle prove standardizzate contribuiranno anch’essi al processo di autovalutazione dell’Istituzione scolastica e forniranno *“strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica”*.

14.1 PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE INVALSI ALUNNI CON BES

BES I FASCIA

Gli alunni con disabilità possono:

- svolgere la prova INVALSI standardizzata avvalendosi di adeguate misure compensative e/o dispensative secondo quanto previsto dai docenti del Consiglio di classe;
- svolgere prove differenziate costruite dai docenti del Consiglio di Classe;
- essere esonerati dalla prova.

BES II FASCIA

Gli allievi con DSA partecipano alle prove INVALSI standardizzate, nello svolgimento delle quali possono avvalersi di adeguati strumenti compensativi, secondo quanto previsto nel PDP.

Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta o di ascolto della lingua straniera o sono esonerati dall’insegnamento della stessa, non sostengono la prova nazionale INVALSI di lingua inglese.

BES III FASCIA

Gli alunni con BES di terza fascia partecipano alle prove INVALSI standardizzate, nello svolgimento delle quali possono avvalersi di adeguati strumenti compensativi, secondo quanto previsto nel PDP.

15.MISURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.

L'Istituzione scolastica garantisce la tempestiva informazione alle famiglie sul processo di apprendimento e dei risultati ottenuti nel rendimento, sugli atteggiamenti e sui comportamenti tenuti dagli studenti, con le modalità sotto elencate:

- ricevimenti settimanali dei docenti delle diverse discipline;
- ricevimenti collegiali (due volte l'anno);
- colloqui individuali con i docenti, secondo la calendarizzazione dei singoli plessi e gli orari di ricevimento settimanali degli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado;
- comunicazioni scritte da parte dell'ufficio di dirigenza, relative ai debiti da recuperare, agli argomenti relativi al debito e alle modalità organizzate dalla scuola per il recupero, sia in seguito a sospensione del giudizio, sia durante l'anno scolastico;
- presa visione/consegna del Documento di valutazione (scheda di I quadrimestre e II quadrimestre);
- consegna Certificazione delle competenze (scheda al termine della scuola Primaria e al termine dalla Scuola secondaria di primo grado).

A) Alunni e studenti che presentino difficoltà nei processi di apprendimento hanno diritto ad attività di recupero, al fine di conseguire il successo formativo. Tali attività sono programmate dai singoli docenti o dagli organi collegiali competenti nel quadro delle ordinarie attività di programmazione settimanale (scuola primaria) o dei consigli di classe (scuola secondaria di primo grado). I docenti riportano rispettivamente nelle agende o nei registri personali le attività di recupero effettuate con i singoli, eventualmente anche inseriti in gruppi di alunni costituiti per livello, ecc... .

Le attività di recupero ulteriori sono predisposte nei limiti delle risorse umane e finanziarie di cui dispone l'Istituto.

B) In occasione dei ricevimenti individuali periodici, i docenti riferiscono ai rispettivi genitori delle attività intraprese in favore dei singoli alunni.

C) Ove con riferimento ad un alunno o studente si riscontri una situazione di profitto con giudizi-voti insufficienti in una o più discipline o anche di solo comportamento inadeguato, il team docente od il Consiglio di classe, in occasione delle riunioni periodiche, possono deliberare che sia trasmessa alla famiglia dell'interessato una lettera con la quale essa sia messa al corrente della situazione di profitto non sufficiente e sia invitata ad adottare opportune iniziative. Di norma tali lettere vengono approvate nella scuola secondaria di I grado durante le adunanze dei Consigli di classe. Nelle scuole primarie, tali decisioni vengono assunte in sede di team docente negli incontri di programmazione didattica.

D) Nelle scuole secondarie di I grado, su richiesta del Consiglio di classe o espressa per mezzo del Coordinatore quando se ne ravvisi la necessità nel corso dell'arco temporale intercorrente fra le adunanze consiliari, può essere trasmessa per R/R una lettera di convocazione agli esercenti la potestà genitoriale dell'alunno che faccia registrare una situazione di persistente non sufficiente

rendimento in più discipline e/o per il quale si assista ad una situazione personale di pregiudizio, desunta da comportamenti soggettivi o dedotta da informazioni fornite al personale docente e ritenute meritevoli di accertamento nel quadro dei compiti di tutela facenti capo all'Istituto. L'incontro è presieduto dal Dirigente scolastico (o dal collaboratore appositamente delegato) ed ha luogo con la presenza del coordinatore del Consiglio di classe e possibilmente anche di altri docenti. Dopo aver illustrato la situazione dello studente, i genitori presenti sono informati su quali misure debbano essere attivate per ottenere un miglioramento e, sentite le loro eventuali osservazioni, vengono illustrate in modo chiaro e inequivocabile le conseguenze del mancato cambiamento atteso nell'impegno e/o nelle condotte mantenute sino a quel momento. Dell'incontro si redige sommario verbale che va accluso al fascicolo dell'alunno e di cui copia va tenuta agli atti d'Istituto. Il Dirigente scolastico può sempre liberamente convocare gli esercenti la potestà parentale per questioni attinenti la tutela del minore, anche in forma riservata con verbalizzazione da depositare agli atti riservati d'Istituto.

Nelle **scuole primarie** tali convocazioni hanno carattere eccezionale e devono essere sempre presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore espressamente delegato.

Nella **scuola secondaria di primo grado** i genitori possono essere costantemente aggiornati circa l'andamento scolastico dei propri figli anche attraverso l'accesso al registro elettronico che rileva ritardi ed assenze e informa sulle valutazioni e sul comportamento degli alunni. Il registro elettronico è conforme alle norme vigenti sulla tutela della privacy. Le informazioni rivolte ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori poiché la password è personale.

16 . ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE.

Tutte le operazioni relative all'Esame si svolgono tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno di riferimento. Il Calendario è definito dal Dirigente scolastico. L'Esame di Stato è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite al termine di ciascun ciclo.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede all'ammissione all'Esame di Stato, degli alunni che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti (anche con riferimento ad eventuali e specifiche situazioni d' emergenza);
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n° 249 (art. 2 comma 1).

16.1 VOTO DI AMMISSIONE E VOTO FINALE

Per i soli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun allievo (O.M. 52/2021 art. 2 cc 2,3; D.Lgs n° 62/2017 art. 6 e 5), nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Esso si basa sullo scrutinio delle singole discipline, segue la media tra le risultanze valutative dei tre anni di scuola senza distinte pesature. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 2 comma 3).

VOTO DI AMMISSIONE (curricolo triennale)

La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, ha accertato nel corso del triennio il raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, valutando anche il comportamento degli alunni e considerando la possibilità di non ammettere all'anno successivo in caso di accertate gravi carenze.

Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale

VOTO	GIUDIZIO SINTETICO	CARATTERISTICA DEI RISULTATI
10	Eccellente	<u>Impegno</u> serio, costante, accurato, responsabile; <u>partecipazione</u> attiva, continua, interessata e propositiva; <u>attenzione</u> costante e produttiva; <u>metodo</u> di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; <u>apprendimento</u> rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale; partecipazione costruttiva ad <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; positiva e costante <u>evoluzione</u> degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza. Il <u>comportamento</u> è stato corretto e sempre positivo.
9	Ottimo	<u>Impegno</u> serio, accurato e costante; <u>partecipazione</u> attiva, coerente, personale e significativa; <u>attenzione</u> costante; <u>metodo</u> di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; <u>apprendimento</u> sicuro e criticamente appreso; partecipazione costruttiva e propositiva ad <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <u>evoluzione</u> positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza. Il <u>comportamento</u> è sempre stato corretto.
8	Molto buono	<u>Impegno</u> serio e adeguato; <u>partecipazione</u> attiva, costruttiva e coerente; <u>attenzione</u> costante; <u>metodo</u> di lavoro preciso, autonomo e ordinato; <u>apprendimento</u> soddisfacente, in qualche caso da approfondire; partecipazione collaborativa e interessata a <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; capacità di <u>evoluzione</u> personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e sostanziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il <u>comportamento</u> è generalmente corretto.

7	Discreto	<u>Impegno</u> accettabile (oppure) costante ma dispersivo; <u>partecipazione</u> interessata, ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; <u>attenzione</u> adeguata solo in alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; <u>metodo</u> di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto consolidato; <u>apprendimento</u> soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito; partecipazione discontinua/ non sempre positiva/ a <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <u>evoluzione</u> non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. Il <u>comportamento</u> è stato esuberante, ma corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti.
6	Sufficiente	<u>Impegno</u> non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline (oppure:) poco approfondito e non produttivo; <u>partecipazione</u> discontinua (oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; <u>attenzione</u> discontinua, non sempre adeguata, non produttiva; <u>metodo</u> di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo; <u>apprendimento</u> troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse a <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <u>evoluzione</u> minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Il <u>comportamento</u> non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco corretto.
5	Non sufficiente	<u>Impegno</u> saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; <u>partecipazione</u> discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; <u>attenzione</u> discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior parte delle discipline; <u>metodo</u> di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; <u>apprendimento</u> difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune; non ha partecipato a nessuna delle <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; <u>evoluzione</u> non positiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (oppure) ha raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/ solo in alcune discipline/ i miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità . Il <u>comportamento</u> è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ scorretto.
4	Gravemente Insufficiente	<u>Impegno</u> superficiale/ discontinuo/ mancante; <u>partecipazione</u> superficiale/ con scarso interesse/ senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o guidato; <u>attenzione</u> mancante; <u>metodo</u> di lavoro non applicato/ disordinato/ improduttivo/ mancante; <u>apprendimento</u> difficoltoso/ non ha appreso nuove conoscenze o abilità; non ha partecipato a nessuna delle <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; <u>evoluzione</u> non positiva / gli obiettivi fissati non sono stati raggiunti. Il <u>comportamento</u> generalmente scorretto.
3	Non valutabile	Mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione completa.

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

L'esito finale degli esami scaturisce dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Supera l'esame lo studente che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La Commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'Istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Tutte le deliberazioni delle sottocommissioni vanno ratificate in sede di Commissione plenaria, inclusa quella relativa all'attribuzione della lode.

16.2 COMMISSIONE D'ESAME

Presso l'Istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6 del Decreto Legislativo n° 62/2017, quindi da tutti i docenti che svolgono insegnamenti curricolari, anche per gruppi di studenti, e dai docenti di sostegno se presenti nella classe.

La Commissione d'esame si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze.

Si precisa che fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nell'art.5 del D.P.R. n° 89/2009, compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

I lavori della Commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della Commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica.

Per ogni Istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della Commissione prioritariamente il Dirigente scolastico della scuola.

In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra Istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della Commissione un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25 comma 5, del Decreto legislativo n° 165/2001, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

In base al succitato Decreto n° 165/2001 il Dirigente scolastico, *“nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti [.....]”*

La Commissione, quindi, avrà piena autonomia per quanto riguarda i contenuti delle prove che saranno calibrate in modo funzionale al programma svolto e agli studenti della classe, ma dovranno rispettare le disposizioni ministeriali relative alle tipologie previste per le diverse prove.

Come chiarisce l'art. 6 del D.M. n° 741/2017, le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, anche in funzione orientativa, tenendo conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

16.3 PROVE D'ESAME

Non essendoci più, in sede d'esame, le Prove nazionali predisposte dall'Invalsi, le prove scritte, pertanto, saranno tre (salvo in caso di eventuali e specifiche situazioni di emergenza):

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera studiata.

A conclusione delle prove scritte, gli alunni sosterranno individualmente un colloquio pluridisciplinare.

Le tracce delle prove scritte dovranno essere predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Per ciascuna delle prove scritte il D.M. n° 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

La **prova scritta di Italiano** deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli studenti.

La Commissione d'esame predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo;
2. testo argomentativo;
3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta di Italiano può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** deve accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree previste dalle Indicazioni Nazionali: *numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni*.

Le Commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

La **prova scritta relativa alle lingue straniere** deve accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni Nazionali per il curriculum e, in particolare, al Livello A2 per l'Inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta si articola in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'Inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La Commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. questionario di comprensione di un testo;
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo;
4. lettera o email personale;
5. sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'Inglese che alla seconda lingua studiata.

16.4 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il Collegio dei docenti, dopo aver valutato le indicazioni fornite dalla nuova normativa vigente (D.M. n° 741/17) e tenendo conto dei modi in cui la programmazione educativo-didattica si è sviluppata nel corso del triennio in seno ai Consigli di classe, ha deliberato i seguenti criteri essenziali per lo svolgimento e valutazione delle prove scritte e per la conduzione del colloquio orale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. **(ALLEGATO I)**

16.5 CRITERI RELATIVI AL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Le sottocommissioni applicheranno uniformemente i seguenti criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare, tenuto conto che sulla base di essi è stato impostato il lavoro di preparazione in itinere di studentesse e studenti.

Modalità di conduzione del colloquio d'esame

L'impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d'esame terranno conto della situazione di partenza, dell'attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. Ad ogni alunno sarà proposto un testo 10 minuti prima dell'esame ed egli, in ambiente idoneo, preparerà l'esposizione degli argomenti che riterrà opportuno collegare al testo ricevuto. La Commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. E' opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all'esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, essendo eminentemente operative: Musica, Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e sportive e di tematiche relative alla Cittadinanza.

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame. **(ALLEGATO L)**

16.6 L'ESAME DEGLI ALUNNI CON BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)

BES I FASCIA

Gli alunni con disabilità possono svolgere le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico indicati nel PEI.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento posseduti.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ricevono un attestato di credito formativo, col quale possono iscriversi e frequentare la scuola secondaria di II grado per ulteriori crediti formativi o i corsi di istruzione e formazione professionale.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo d'Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove.

BES II FASCIA

Per l'esame di Stato, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- uso di strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno;
- dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano conto delle competenze acquisite sulla base del piano personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo d'Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

BES III FASCIA

Gli allievi con BES di terza fascia svolgono le prove di esame comuni.

I requisiti di ammissione all'esame sono i seguenti:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- valutazione non necessariamente sufficiente in tutte le discipline, purché il Consiglio di classe ritenga che l'allievo abbia raggiunto, nell'insieme, un livello di conoscenze e competenze tali da poter essere ammesso (la valutazione, come suddetto, deve essere coerente con il piano didattico personalizzato);
- partecipazione, nel mese di aprile, alla prova Invalsi.

16.7 L'ESAME DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Rispetto alla Circolare n° 48 del 31 maggio 2012 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione- Istruzioni a carattere permanente), la nuova normativa introduce le seguenti novità:

- il termine ultimo per la richiesta d'iscrizione all'esame di Stato al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, **viene anticipato al 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento;
- sono ammessi all'esame i candidati privatisti che compiono **il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico** in cui sostengono l'esame;
- sono ammessi all'esame **solo** i candidati privatisti che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
- sono ammessi all'esame i candidati privatisti **che abbiano partecipato alle prove INVALSI** (articolo 7 del decreto legislativo n° 62/2017) presso l'Istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

Il D.M. n° 741/2017 fornisce, inoltre, alcune precisazioni:

- i candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie **NON POSSONO** sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola (art. 3, comma 4);
- l'Istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5 (art. 3, comma 6).

I candidati privatisti avranno diritto a sostenere l'esame di stato del primo ciclo previa domanda di iscrizione per essi formulata dai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta.

La predetta richiesta deve essere corredata da:

- *dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno;*
- *elementi essenziali del suo curriculum scolastico;*
- *dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.*

Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

17. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE O IN ISTRUZIONE PARENTALE

La valutazione degli studenti del primo ciclo che frequentano corsi d'istruzione funzionanti presso ospedali o luoghi di cura, così come la loro ammissione all'esame di Stato, sono disciplinati dall'art.22 (commi 1 e 2) del Decreto Legislativo n° 62/2017.

Le competenze per la valutazione periodica e finale degli studenti ricoverati in ospedale risultano diverse a seconda della durata del periodo di ricovero.

Nel caso di ricovero per un periodo rilevante dal punto di vista temporale, la valutazione spetta ai docenti dell'Istituzione scolastica nella quale sono iscritti gli studenti, scuola alla quale i docenti delle sezioni ospedaliere, che impartiscono i relativi insegnamenti, dovranno trasmettere, ai fini della valutazione periodica e finale, gli elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato realizzato dagli studenti durante il ricovero.

Se, invece, il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera, che hanno impartito gli insegnamenti, effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura oppure in istruzione domiciliare, **l'esito dell'esame di Stato** viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 del D.M. n° 741/2017.

L'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, in presenza di studenti ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo previsto per il suo svolgimento, può essere sostenuto in ospedale. Lo svolgimento dell'esame di Stato presso l'ospedale in cui è ricoverato lo studente, può riguardare tutte le prove d'esame o solo alcune di esse in relazione alla specifica situazione del candidato.

Per quanto riguarda le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e il suo svolgimento, vengono fornite precise disposizioni nell'art. 15 del D.M. n° 741/2017.

Gli alunni che hanno frequentato corsi d'istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una Commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Se, invece, gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Se il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincide con il periodo previsto per lo svolgimento delle prove nazionali Invalsi, queste, vengono svolte nella struttura in cui lo studente è ricoverato.

Le modalità di svolgimento della prova nazionale Invalsi dovrà fare riferimento a quanto previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo, eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di **istruzione domiciliare** per gli studenti impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie.

In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove scritte anche attraverso **modalità telematiche** a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

18. ESAMI DI IDONEITÀ PER CANDIDATI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

L'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione è regolamentato dagli articoli 10 e 23 del Decreto Legislativo n° 62/2017.

Nell'art. 10 del succitato Decreto vengono, infatti, stabilite le regole da seguire e i requisiti necessari per accedere agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione e l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti.

Nell'art. 23 si prende in esame, invece, il caso di studenti che usufruiscono dell'istruzione parentale. Si tratta di importanti disposizioni riprese dalla nota ministeriale n° 1865/2017 dove si esplicita chiaramente il requisito d'età necessario per sostenere gli esami di idoneità, requisito che chiaramente risulterà differente a seconda della classe per la quale si sostiene l'esame e a seconda dell'ordine di istruzione (scuola primaria o secondaria I grado), come di seguito indicato.

Possono accedere all'**esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria** coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'**esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado**, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Devono sostenere l'esame di idoneità coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

1- studenti in istruzione parentale che devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all'istruzione di minori soggetti all'obbligo di istruzione, devono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniora un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della "capacità tecnica o economica" per provvedervi. Il Dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo.

Nel succitato art.23 del Decreto Legislativo n° 62/2017 si chiarisce, infatti, che, "*in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza*";

2- studenti che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n° 27/2007) che devono obbligatoriamente sostenere l'esame di idoneità ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

Nel succitato art.10 comma 3 del Decreto Legislativo n° 62/2017, si chiarisce, infatti, che "*In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono*

tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria";

3- studenti che si trasferiscono da una scuola privata ad una scuola statale o paritaria;

4- studenti che hanno frequentato una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, che devono sostenere l'esame di idoneità se intendono iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità deve essere presentata di norma entro il **30 aprile**, dai genitori degli studenti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, dove viene costituita una specifica commissione

La composizione delle Commissioni per gli esami di idoneità cambia a seconda della classe e dell'ordine di istruzione interessato.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la Commissione è composta da docenti di scuola primaria.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la Commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

La predisposizione delle prove d'esame è competenza esclusiva della Commissione d'esame che deve attenersi a quanto stabilito nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della Commissione esaminatrice.

19. EFFICACIA DEI CRITERI E LORO VALIDITÀ E DURATA

I criteri di valutazione contenuti nel presente testo, elaborati dal Collegio dei docenti nell'ambito dei Dipartimenti verticali, coordinati dalla Funzione Strumentale dell'Area 4, sono parte integrante del PTOF e hanno validità fino ad eventuali modifiche, sempre fatte salve nuove disposizioni normative di settore.

20. ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A – RUBRICA DI VALUTAZIONE INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO B – GRIGLIE DI OSSERVAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

ALLEGATO C – RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

ALLEGATO D – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ALLEGATO E – GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI CON BES – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALLEGATO F – GRIGLIE DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA

ALLEGATO G – MODELLO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA

ALLEGATO H – MODELLO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ALLEGATO I – INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE ESAME CONCLUSIVO

ALLEGATO L - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE ESAME CONCLUSIVO

